



NUOVI CORSI PER ISPETTORI CENTRI DI CONTROLLO

Da ormai quasi due anni il settore delle revisioni dei veicoli è in attesa di una pronuncia da parte delle istituzioni competenti in merito alla formazione del personale atto all'esecuzione dei controlli tecnici sui veicoli, ovvero gli Ispettori.

Finalmente, dopo numerosi rinvii, si è giunti ad una regolamentazione. A seguito della seduta del 17 Aprile 2019 della conferenza stato-regioni, l'organismo incaricato di definire i criteri e le modalità di formazione, è stato pubblicato il documento che chiarisce la situazione.

Il documento infatti definisce tutti gli aspetti relativi a:

- Soggetti che possono accedere alla formazione
- Modalità di formazione
- Mantenimento delle abilitazioni e aggiornamento continuo
- Adeguamento degli ispettori già accreditati con il vecchio ordinamento (ex. RT)
- Iter di accreditamento e Registrazione degli ispettori

SOGGETTI E REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA FORMAZIONE

La formazione sarà erogata dalle Regioni attraverso soggetti accreditati o autorizzati dalle stesse. Pertanto tutti gli istituti o gli organismi di formazioni accreditati o autorizzati presenti sul territorio nazionale, come già avveniva nel precedente modello di formazione per responsabili tecnici.

I soggetti che intenderanno accedere alla formazione dovranno essere in possesso dei requisiti definiti dal nuovo modello formativo:

TITOLO DI STUDIO

- Essere in possesso di un titolo di studio tra i seguenti:
- Diploma di liceo scientifico
- Diploma quinquennale rilasciato da istituto tecnico del settore tecnologico
- Laurea triennale in Ingegneria Meccanica
- Laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento
- Laurea magistrale in Ingegneria
- Diploma quinquennale di maturità rilasciato dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/Artigianato (IPSIA) con indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica
- Diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale (in rif. Accordo Stato-Regioni 27/07/2011) con qualifica di Tecnico Riparatore di veicoli a motore
- Altro titolo dichiarato equipollente nei modi di legge

CITTADINANZA O REQUISITI

- Essere cittadini italiano. Nel caso di soggetti non cittadini italiani, oltre all'applicazione dell'art. 240 c.1 lettera d) del

DPR nr 495 del 16/12/1992, viene richiesta una certificazione di livello B2 relativa alla competenza nella lingua italiana.

ESPERIENZA DOCUMENTATA

- Aver maturato un'esperienza documentata nell'ambito dei veicoli stradali

L'esperienza deve essere relativa prevalentemente ai veicoli stradali o prove tecniche anche di natura sperimentale e maturata con le seguenti modalità, anche in combinazione tra loro:

- Periodi di tirocinio
- Periodi di lavoro
- Periodi di ricerca

Presso:

- Officine di autoriparazione (Legge n. 122 del 05/02/1992)
- Centri di controllo
- Aziende costruttrici di veicoli o loro impianti
- Università o Istituti scolastici superiori

La durata minima totale del periodo attestante l'esperienza è, a seconda del titolo di studio dei soggetti, pari a:

- Tre anni per soggetti con diplomi
- Sei mesi per soggetti con laurea

L'esperienza deve essere dichiarata dalle aziende o dagli enti presso cui si sono svolti i periodi secondo le modalità previste dalla Legge 445 del 28/12/2000 (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) e comprovata da idonea documentazione relativa a tali periodi (tirocinio, lavoro o ricerca)

MODALITA' DI FORMAZIONE

I corsi sono strutturati a moduli così suddivisi a seconda del titolo di studio del soggetto e all'abilitazione richiesta:

MODULO A

Modulo di formazione teorico con durata di **120 ore** suddiviso in:

Modulo A1: Tecnologia dei veicoli circolanti: 54 ore

Modulo A2: Materiali e propulsione dei veicoli: 26 ore

Modulo A3: Caratteristiche accessorie dei veicoli: 40 ore

Al termine dell'erogazione del modulo formativo il centro di formazione rilascia un ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO e indica le ore di assenza, che non possono superare il 20% del monte ore del modulo formativo.

Per questo modulo, pertanto, non è previsto il superamento di nessun esame per l'accesso al modulo successivo (Modulo B).

I soggetti con titolo di studio di laurea sono esonerati dalla frequenza del modulo A

MODULO B - ABILITAZIONE AI CONTROLLI SU VEICOLI LEGGERI

Modulo di formazione teorico-pratico con durata di **176 ore** suddiviso in:



Modulo B1: Tecnologia automobilistica: 74 ore

Modulo B2: Metodi di prova: 70 ore (di cui il 20% eseguito in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici presso un centro autorizzato)

Modulo B3: Procedure amministrative: 32 ore

Le ore dedicate alle prove pratiche nei moduli B1 e B2, da eseguire presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione, non devono superare il 15% del monte ore totali del modulo, comprese le ore di affiancamento.

Al termine dell'erogazione del modulo formativo il centro di formazione rilascia un ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO e indica le ore di assenza, che non possono superare il 20% del monte ore del modulo formativo.

Dopo l'acquisizione dell'attestato di frequenza e profitto, il soggetto può accedere all'ESAME DI ABILITAZIONE.

Al superamento dell'esame, che abilita ai controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 Ton, il soggetto può accedere al modulo successivo (Modulo C).

Gli ispettori già abilitati alla data del 20/05/2018 o che hanno frequentato i corsi di abilitazione entro tale data e sostenuto l'esame con esito positivo entro il 31/08/2018 (Art. 13 c.2 - DM 214 19/05/2017), possono accedere direttamente alla frequenza del Modulo C

MODULO C - ABILITAZIONE AI CONTROLLI SU VEICOLI PESANTI

Modulo di formazione teorico-pratico con durata di **50 ore** suddiviso in:

Modulo C1: Tecnologia automobilistica: 20 ore

Modulo C2: Metodi di prova: 30 ore (di cui il 20% eseguito in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici presso un centro autorizzato)

Le ore dedicate alle prove pratiche coincidono con il monte ore di affiancamento.

Al termine dell'erogazione del modulo formativo il centro di formazione rilascia un ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO e indica le ore di assenza, che non possono superare il 20% del monte ore del modulo formativo.

Dopo l'acquisizione dell'attestato di frequenza e profitto, il soggetto può accedere all'ESAME DI ABILITAZIONE.

Al superamento dell'esame il soggetto è abilitato ai controlli tecnici per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 Ton.

Relativamente al personale docente, la regolamentazione definisce che il centro di formazione deve assicurare che questi sia composto da soggetti laureati, con indirizzo pertinente alla materia d'insegnamento, o da personale dipendente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, purchè abilitati alla revisione dei veicoli.

MANTENIMENTO DELLE ABILITAZIONI E AGGIORNAMENTO CONTINUO

Gli ispettori che hanno acquisito l'abilitazione sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento, che sono relativi a innovazioni tecniche o modifiche alla regolamentazione di settore. I corsi hanno le seguenti caratteristiche minime:

- Cadenza triennale
- Durata minima 20 ore

Al termine dell'erogazione del corso di aggiornamento il centro di formazione rilascia un ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO e indica le ore di assenza, che non possono superare il 10% del monte ore.

Contestualmente provvede a inviare formale comunicazione all'Organo di Supervisione competente per il territorio (DGT).

ADEGUAMENTO DEGLI ISPETTORI GIÀ ABILITATI (Ex Responsabili Tecnici)

Gli ispettori già abilitati alla data del 20/05/2018 o che hanno frequentato i corsi di abilitazione entro tale data e sostenuto l'esame con esito positivo entro il 31/08/2018 (Art. 13 c.2 - DM 214 19/05/2017), sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento di cui al paragrafo precedente.

ITER DI ACCREDITAMENTO E REGISTRAZIONE DEGLI ISPETTORI

La regolamentazione definisce l'iter che tutti i soggetti interessati dovranno attuare per l'ottenimento e il mantenimento delle abilitazioni. A tal proposito viene introdotto il **Fascicolo del candidato** e il **Fascicolo dell'ispettore**.

Il soggetto in possesso dei requisiti richiesti, che accede al percorso formativo, è tenuto a costituire e aggiornare il proprio **Fascicolo del candidato** che deve contenere:

- Titolo di studio
- Dichiarazioni e documentazioni a prova dell'esperienza maturata
- Attestati di frequenza con profitto dei moduli formativi (A/B/C)

Il candidato è tenuto a mantenere aggiornato il proprio fascicolo alla conclusione di ognuno dei moduli formativi.

Alla conclusione con profitto del modulo B può presentare richiesta di accesso all'esame di abilitazione relativa a tale modulo (v. m.c.p.c. <=3,5 Ton), a seguito del superamento di tale esame ha la possibilità di accedere al successivo modulo C.

Alla conclusione con profitto del modulo C può presentare richiesta di accesso all'esame di abilitazione relativa a tale modulo (v. m.c.p.c. >3,5 Ton)

Le domande di accesso agli esami di abilitazione devono essere corredate da:

- Fascicolo del candidato
- Dichiarazione sostitutiva (Art. 47 DPR 445 del 28/12/2000) relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'Art. 240 DPR 495/92 (Assenza di condanne, non interdetto o inabilitato, maggiore età, ecc...)
- Domanda di accesso all'esame di abilitazione

Le domande devono essere presentate presso il competente Organismo di Supervisione, ovvero le Direzioni Generali Territoriali (DGT-NE; DGT-NO; DGT-Centro; DGT-Sud) del Ministero, che ne valuterà la completezza per l'ammissione del candidato all'esame.



Qualora il candidato superi positivamente l'esame di abilitazione, l'Organismo di Supervisione procede a richiedere all'Autorità competente (MIT) la **Registrazione dell'ispettore**, nella quale sono indicate le categorie di veicoli per cui l'Ispettore è abilitato.

L'Ispettore non può operare sino alla registrazione o alla conferma che questa sia avvenuta

A registrazione avvenuta, l'ispettore è tenuto a custodire ed aggiornare il proprio **Fascicolo dell'ispettore** che deve contenere:

- Le abilitazioni conseguite
- Gli attestati di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento